

**DOCUMENTO DI SINTESI - (Contratto di consulenza)**  
**IMPRESA – NON CONSUMATORE**

<b>COMPENO DI MEDIAZIONE</b>	<p><b>Il servizio di consulenza</b> offerta dai mediatori creditizi <b>può essere:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>finalizzato alla messa in relazione</b> di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 120-terdecies del T.U. Bancario come introdotto dal Decreto Legislativo n. 72 del 2016 <b>In tal caso, il compenso per il servizio di consulenza offerto deve rientrare nell'importo comunicato alla banca erogatrice ai fini del calcolo del TAEG</b> (tasso annuo effettivo globale). Nello svolgimento del proprio servizio di consulenza, la Società tiene conto delle informazioni aggiornate che il cliente fornisce sulla propria situazione finanziaria, sugli obiettivi e sulle preferenze, al fine di proporre prodotti adeguati alle esigenze individuali. Nell'ambito del servizio di consulenza, la Società prende in considerazione un'ampia gamma di contratti di credito disponibili sul mercato e fornisce raccomandazioni personalizzate alla clientela. Ogni raccomandazione individua un contratto di credito ritenuto adeguato alle esigenze rappresentate dal cliente, sulla base delle informazioni fornite dallo stesso, assumendone la veridicità. La valutazione di adeguatezza non implica né garantisce che il contratto raccomandato presenti i minori costi o le migliori condizioni economiche per il cliente;</li> <li>• <b>erogato in via svincolata e autonoma</b> rispetto all'attività di messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. <b>In tal caso, il compenso per il servizio di consulenza offerto non rientra nelle logiche di calcolo del TAEG</b>, così come previsto dall'art. 125-novies del D. Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - TUB) ed in conformità con quanto chiarito nelle Comunicazioni Interpretative OAM nn. 2/2013, 16/2017 e 22/2019.</li> </ul> <p>Il compenso massimo spettante a FMC Finance per il servizio di consulenza erogato è indicato a seguire sotto forma di importo forfettario oltre IVA: 150.000 Euro.</p>
<b>SPESSE</b>	In caso di cessazione del presente Incarico ad iniziativa o per responsabilità del Cliente, saranno dovute a FMC Finance le spese documentate effettuate in esecuzione dell'Icarico.
<b>RESPONSABILITÀ</b>	<p>FMC Finance Mediatore Creditizio S.p.A. assume l'impegno di manlevare e tenere indenne il Cliente da ogni e qualsiasi conseguenza negativa dovesse occorrergli in relazione all'esecuzione del Servizio, che siano conseguenza immediata e diretta del dolo o della colpa grave della Società e/o dei suoi rappresentanti o collaboratori/dipendenti nell'esecuzione delle obbligazioni previste a carico della Società. In nessun caso l'importo del risarcimento eventualmente dovuto potrà superare il valore dell'Icarico. Ferme restando le disposizioni dell'art. 1176, secondo comma, c.c., resta inteso che FMC Finance Mediatore Creditizio S.p.A. assume un'obbligazione di mezzi e non di risultato.</p> <p>Il servizio di consulenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• erogato in via svincolata e autonoma, non comporta la presentazione di richieste di finanziamenti a potenziali Intermediari Finanziari;</li> <li>• finalizzato alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela, non comporta la immediata presentazione di richiesta di finanziamenti a potenziali Intermediari Finanziari (che potrà essere fatta su apposita richiesta del Cliente) né alcuna garanzia in relazione alla concreta concessione ed erogazione di eventuali finanziamenti, o ai tempi e alle modalità di approvazione degli stessi.</li> </ul>
<b>DURATA DEL CONTRATTO</b>	L'Icarico avrà effetto dalla data della sua sottoscrizione per accettazione da parte del Cliente, e rimarrà in vigore per un periodo totale pari a quello indicato all'articolo 4 dell'Icarico.
<b>DIRITTO DI RECESSO</b>	Ciascuna Parte potrà recedere con un preavviso pari al termine indicato all'art. 4 dell'Icarico, da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC. Nonostante l'esercizio del diritto di recesso, le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 9 dell'Icarico continueranno ad avere vigore tra le Parti. Resta inteso che, nel caso in cui il Cliente abbia richiesto l'immediata esecuzione dell'Icarico, il recesso non sarà esercitabile (e se esercitato resterà privo di effetto) qualora, prima del ricevimento della comunicazione di recesso nei termini suindicati, ricorrono le condizioni di cui all'art. 4 dell'Icarico.
<b>FORO COMPETENTE</b>	Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto di consulenza saranno sottoposte alla competenza del Foro di Savona, con esclusione di ogni altro Foro.

